



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PAVIA

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U. Leggi di P.S.) e successive modificazioni, nonché dell'art. 195 del R.D. maggio 1940 n. 635 (Regolamento di Esecuzione), modificato dall'art. 2 lettera h) del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, nelle sale biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi gioco della città e provincia di Pavia, a tutela del pubblico Interesse, **sono vietati i seguenti giochi:**

CARTE

Baccarat	Bassotta	Bazzica	Bestia
Chemin de Fer	Concincina	Conchen	Domino con le carte
Ecartè o	Erbette o punto del marinaio	Faraone	Fante di picche
Goffo o Goffetto	Lanzichenecco o Lanzinetto	Macao	Mazzetti
Mercante	Nove	Piattello	Pitocchetto
Poker	Primiera	Punto	Quindici
Ramino	Sette e mezzo	Tonchino o Conchino	Toppa
Tre carte	Trentacinque o Mercante	Undici e mezzo	Ventuno
Zecchinetta			

BIGLIARDO

Battifondo	Baccarat con birilli	Bigliardino a trottola	Bigliardino a martelletto
Buchette	Carrettella	Giardinetto	Gioco del tre e del nove
Macao con birilli	Nove parigina	Rosso e bianco	Rosso e nero

ALTRI GIOCHI

Bianca o Bella bianca	Bigliardino inglese o francese	Carosello	Cavallini
Dadi	Gibellino ossia testa o croce	Morra	Passatella o Tocco
Pistola ad aria compressa con disco girevole	Roulette di qualsiasi specie	Scommesse	Tre carte o Tre tavolette

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO

- Gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco sono soggetti esclusivamente alla disciplina legislativa e amministrativa di cui all'Art. 110 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.7.2011 impone le prescrizioni relative all'installazione e indica parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6/A del T.U.L.P.S. e all'art. 110 comma 6/B T.U.L.P.S. (V.L.T.) in relazione alle tipologie dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco.
- Rimangono vigenti le disposizioni dettate dal Decreto Direttoriale 18.1.2007 e dal Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 relative ai parametri numerici - quantitativi degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S.
- Nelle sale da gioco del Bingo gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli in cui si svolge il gioco.
- Nel caso in cui in un esercizio siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6/A del T.U.L.P.S., che gli apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
- In ogni sala pubblica da gioco autorizzata ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio di cui all'art. 110 comma 6/A o 7 T.U.L.P.S. ogni 5 mq dell'area di vendita. Il numero di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6/A T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi di intrattenimento di altre tipologie installati presso lo stesso punto di vendita.
- E' vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno o violento, o che comunque possano creare forme imitative nei minori che partecipano al gioco.
- Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6/A T.U.L.P.S. devono essere corredati dal Nulla Osta di Conformità, di Distribuzione e dal Nulla Osta di messa in Esercizio, del Codice Identificativo; i congegni di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. devono essere corredati dal Nulla Osta di Distribuzione e Messa in Esercizio e della targhetta riportante il numero di Matricola, il Tipo, la Marca e il Nominativo del Costruttore.
- L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità e degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6/A e 6/B dell'art. 110 T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.

E' VIETATA LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI DEGLI ANNI 18 (DICIOOTTO) AI GIOCHI PUBBLICI CON VINCITE IN DENARO.

Nei giorni in cui vengono tenute lezioni scolastiche, è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l'uso di tutti i tipi di giochi, nonché impedire l'accesso alla sala giochi, fino alle ore 14,00, ai minori di anni 16.

Sono vietati tutti gli altri giochi d'azzardo eventualmente non compresi nella presente tabella.

E' vietato organizzare o gestire scommesse.

La presente tabella deve essere esposta in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizza alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco. Le indicazioni in essa contenute sono prescrizioni relative all'autorizzazione a tenere i giochi e ne costituiscono parte integrante.

Le violazioni alle disposizioni della tabella dei giochi sono sanzionate ai sensi degli artt. 9, 17 e 110 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni.